

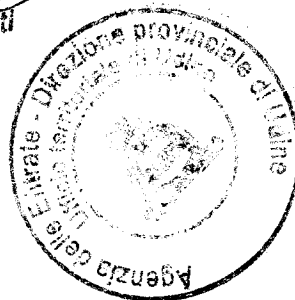
Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17

ALLEGATO N. 1
REGISTRATO a UDINE il
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

4725
13 OTT. 2020

Firma delega del Direttore
Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

A.L.V.I.U.S. - ODV
ASSOCIAZIONE DI LAVORO VOLONTARIO
PER INTERVENTI UMANITARI E DI SVILUPPO
c/o Piccolo Cottolengo Don Orione - S. Maria la Longa (UD)



STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore") e s.m., un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Lavoro Volontario per Interventi Umanitari e di Sviluppo (A.L.V.I.U.S.) - ODV", avente la forma di associazione non riconosciuta, allo scopo di proseguire, consolidare, coordinare e rendere sempre più efficace l'azione di volontariato, sviluppatasi, fin dall'anno 1990, per concorrere alla realizzazione di strutture destinate ad ospitare opere di carità, servizi assistenziali e socio-sanitari rivolti ai più bisognosi, ed altresì per collaborare al sorgere di centri educativi e/o di spiritualità in Italia o all'estero, agevolando i progetti di organizzazioni religiose, sacerdoti, missionari o laici.

L'associazione ha durata illimitata; riconosce e fa propri i valori ispiratori del M.O.V. (Movimento Orionino Volontari) con il quale intende collaborare sia in Italia che all'estero; fissa la propria sede in S. Maria la Longa (Udine) - via Ippolito Nievo n.9 - presso il Piccolo Cottolengo di don Orione, nei locali individuati al foglio 12, particella 22 - sub. 10. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - FINALITA'

Scopo primario dell'Associazione è quello di favorire la promozione umana, la solidarietà, il sostegno a persone fragili e bisognose di cura e di assistenza, la reciproca conoscenza e l'arricchimento professionale e spirituale fra soci e persone diverse, la comprensione e l'integrazione fra persone e popoli di differenti culture o confessioni religiose, come pure di differenti etnie o nazionalità; di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e al progresso socio-economico nei paesi in via di sviluppo e di tendere al superamento delle disuguaglianze, delle povertà e delle emarginazioni ispirandosi ai principi della dottrina sociale cristiana.

Gli ambiti di lavoro e di impegno dell'Associazione e dei suoi membri sono dove può essere utile o necessaria l'opera del Volontariato di interesse generale, in particolare la cura e l'assistenza ad anziani e/o disabili; l'accoglienza a tossicodipendenti, giovani a rischio, ragazzi in difficoltà, orfani, nomadi, stranieri; la realizzazione di opere a favore di terzi volte a rendere gli ambienti di accoglienza confortevoli e sicuri.

Promuove a tal fine o collabora ad iniziative sociali, culturali, sportive o ricreative; costituisce all'occorrenza strutture e opere in Italia o all'estero; promuove o collabora in organismi particolari che possano favorire la crescita integrale delle persone, specialmente di quelle più svantaggiate.

Art. 2 bis - ATTIVITA' di interesse generale -

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettagliate nell'art. 2 del presente Statuto attraverso lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5 Codice del Terzo Settore:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione del documento di bilancio.

Art. 3 - L'associazione è aperta alla più ampia collaborazione da parte di chiunque voglia impegnarsi con spirito di solidarietà nella realizzazione della mission associativa di cui all'art. 2; è disponibile altresì al coordinamento con organismi pubblici o privati per attuare interventi efficaci e tempestivi particolarmente a seguito di pubbliche calamità.

L'associazione avrà cura particolare affinché l'impegno volontaristico dei soci si svolga nella maggiore sicurezza possibile e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 - ASSOCIATI

Potranno aderire all'Associazione nella veste di SOCI OPERATORI tutti coloro che desiderano impegnarsi nelle attività stabilite agli articoli 1 e 2/bis del presente statuto, ovvero prestare gratuitamente attività di assistenza, accompagnamento, animazione in centri o case di accoglienza per persone svantaggiate, disabili psico-fisici, emarginate o comunque bisognose di sostegno

e solidarietà, e coloro che desiderano mettere a disposizione le proprie capacità tecnico-manuali per migliorare gli ambienti di vita. .

Possono essere soci anche cittadini stranieri che seguono percorsi di istruzione scolastica o di formazione professionale.

Possono inoltre essere membri dell'Associazione a tutti gli effetti coloro che ne condividono le finalità e intendono sostenerne i programmi o favorirne specifici progetti nella veste di SOCI SOVVENTORI.

Possono altresì divenire soci dell'associazione enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano e concorrano alle sue finalità, in misura non superiore al 50% del numero delle ODV.

L'adesione avverrà mediante presentazione di domanda redatta anche in carta semplice, controfirmata da un socio presentatore.

L'ammissione a socio è deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Consiglio Direttivo, in via d'urgenza anche dal solo Presidente, fatta salva la ratifica dal Consiglio alla prima seduta utile.

Condizione indispensabile per i soci è l'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, nonché il versamento della quota associativa annuale.

L'adesione dei soci è strettamente personale, non può essere trasmessa ad altri per qualsiasi causa o motivo, non dà luogo a rimborso della quota sociale versata nel caso di recesso o decadimento.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 4/bis - RECESSO ED ESCLUSIONE DA SOCIO

La cessazione da socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- per decadenza automatica conseguente al mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o il suo patrimonio.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà fare ricorso all'Assemblea, che deciderà in via definitiva alla prima seduta.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a - L'Assemblea dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente.

L'assemblea dei soci procederà all'elezione diretta di un consiglio direttivo, composto da 5 a 7 membri, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente, un vice-presidente ed un segretario-tesoriere.

Le cariche avranno durata triennale, possono essere rinnovate fino a 5 mandati consecutivi.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'assemblea dei soci approverà annualmente il bilancio o un rendiconto delle spese predisposto dal Consiglio Direttivo, fisserà la quota associativa annuale ed il programma indicativo delle attività, il quale verrà di volta in volta perfezionato dal Consiglio stesso tenendo conto delle risorse disponibili.

Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI -

Ogni socio ha pari dignità e potere decisionale nelle assemblee e può concorrere agli incarichi sociali.

L'assemblea dei soci ordinaria è valida quando siano presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota associativa, in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti, anche con voto palese qualora non sia richiesta votazione segreta da almeno il 10% dei presenti in occasione della elezione delle cariche sociali.

Su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza dei soci riuniti in assemblea ordinaria potrà essere convocata l'Assemblea straordinaria che avrà competenza relativamente ai motivi indicati nella convocazione, oppure per deliberare modifiche allo Statuto o al Regolamento qualora adottato.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, salvo che qualora non debba deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o sulla devoluzione del patrimonio.

I soci impossibilitati a partecipare all'assemblea potranno delegare un altro socio presente. Ciascun membro dell'assemblea non potrà rappresentare più di due soci, oltre al voto proprio.

L'assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della convocazione, in caso d'urgenza con qualsiasi preavviso anche telefonico, telegrafico, con fax o posta elettronica.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, coadiuvato del segretario o da altro membro del consiglio direttivo.

Art. 6/bis - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il rendiconto economico-finanziario annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.),
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 Codice del Terzo Settore;
- procedere alla nomina del Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 Codice del Terzo Settore.

Art. 6/ter - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio è investito dei più alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro del Consiglio o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con potere di firma su tutti gli atti; convocherà e presiederà le assemblee dei soci ed il consiglio direttivo; rappresenterà l'associazione verso terzi ed in giudizio.

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a 5 mandati consecutivi, in caso di impossibilità o impedimento a svolgere le sue funzioni sarà sostituito pro-tempore dal vice-presidente.

Art. 8 - IL SEGRETARIO -

Il Segretario-tesoriere provvede al tesseramento, terrà aggiornato lo schedario dei soci e la contabilità. Provvede altresì alla convocazione delle assemblee e del consiglio di amministrazione, alla redazione dei verbali e alla tenuta della corrispondenza, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un volontario.

Il segretario dovrà conservare, aggiornare e dare in visione agli associati i libri associativi, a loro richiesta, nella sede sociale.

Il Segretario potrà altresì, su delega del Presidente, esercitare poteri di firma su conti correnti bancari o postali e seguire ogni rapporto che possa portare risorse utili alla realizzazione dei programmi o progetti deliberati.

E' compito ancora del segretario provvedere alle coperture assicurative dei soci-operatori e vigilare sul sostanziale adempimento dell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 8/bis - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;**
- b) il libro dei volontari;**
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;**
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali, tenuto a cura di ciascun organo a cui si riferiscono.**

Art. 9 - PATRIMONIO E PROVENTI

Le spese di funzionamento dell'associazione e di attuazione dei programmi deliberati saranno sostenute in via ordinaria dai soci attraverso la quota associativa, con eventuali contributi straordinari volontari, nonché attraverso iniziative ed attività volte all'autofinanziamento. Eventuali programmi straordinari potranno essere realizzati a seguito di contributi, sovvenzioni, donazioni elargiti da Enti, associazioni o privati.

Il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote associative e da eventuali contributi, donativi, o elargizioni straordinarie provenienti da Enti, associazioni o privati e ogni altra entrata che derivi dalle attività diverse di cui all'art. 2/bis e che sia ammessa ai sensi del Codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile. L'esercizio sociale si chiude annualmente il 31 dicembre.

Nel caso si verifichi un avanzo di gestione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - SCIOGLIMENTO

E' ammesso lo scioglimento dell'Associazione qualora venga richiesto ed approvato dai 3/4 dei componenti l'assemblea dei soci.

E' altresì ammesso lo scioglimento dell'associazione qualora fosse comprovato, in sede assembleare, il venir meno alle finalità di cui all'art. 2 oppure l'incapacità o l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO

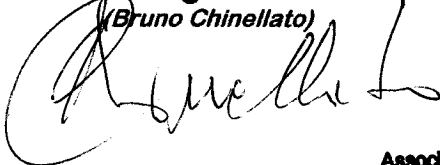
Il presente statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno 5 soci, che ottenga il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati.

Art. 13 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme e le leggi vigenti sull'attività di volontariato ed eventuali disposizioni regionali che ne diano attuazione, rinviando a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile

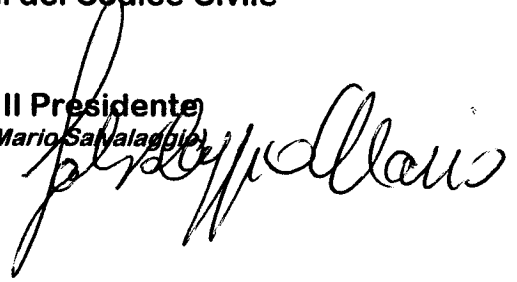
Il Segretario

(Bruno Chinellato)



Il Presidente

(Mario Sanalaghi)



A.L.V.I.U.S.

Associazione di Lavoro Volontario per
Interventi Umanitari e di Sviluppo
Sede sociale: c/o Piccolo Cottolengo di don Orione
33050 Santa Maria la Longa (UD)
Via Ippolito Nievo, 9 - Cod. Fisc. 90017200305